

I GIUDICI CONFERMANO LE SENTENZE DEL TAR LAZIO MA SALVANO L'IMPIANTO COMPLESSIVO DEL REGOLAMENTO

Specializzazioni forensi il sì del Consiglio di Stato

RIAFFERMATI I POTERI DEL CNF LE ASSOCIAZIONI SPECIALISTICHE: «IL SISTEMA REGGE, MA BOCCIATO L'ELENCO DEI SETTORI. ORA IL MINISTERO RIATTIVI L'ITER PER CORREGGERE»

GIULIA MERLO

Il Consiglio di Stato ha confermato in appello le sentenze del Tar Lazio in materia di specializzazioni, rigettando i ricorsi presentati dal Ministero della Giustizia. Ripercorrendo l'iter della vicenda processuale, alcune associazioni forensi hanno impugnato davanti al Tar Lazio il decreto ministeriale 144/2015, che ha adottato il regolamento per il conseguimento del titolo di avvocato specialista. In dettaglio, il Tar ha accolto i ricorsi e dichiarato illegittimi l'elenco dei settori di specializzazione (contenuto nell'articolo 3 del Regolamento) in quanto «intrinsecamente e irragionevolmente arbitraria e omissiva di discipline giuridiche» e il numero massimo di specializzazioni conseguibili, nonché la previsione del «colloquio sulle materie comprese nel

settore di specializzazione» da parte del Cnf, ritenendo la previsione «intrinsecamente irragionevole per genericità, in quanto non chiarisce nulla circa il contenuto del colloquio, le qualifiche e le competenze degli esaminatori e le modalità di svolgimento della prova». Il Consiglio di Stato, tuttavia, nel confermare la decisione del Tar Lazio, ha però sottolineato in motivazione che l'impianto generale del regolamento sulle specializzazioni regge, «poiché la normativa discende direttamente dalla legge professionale» e conferma la legittimità di attribuzione di competenze in capo al Cnf, «perché le disposizioni regolamentari costituiscono corretto svolgimento della disciplina di legge, uno dei capisaldi della quale è proprio l'attribuzione in via esclusiva al Cnf della competenza al conferimento e revoca del titolo». Sul fronte degli illeciti disciplinari, il Consiglio di Stato ha infine confermato il principio della riserva di Codice deontologico, stabilendo l'illegittimità della norma regolamentare «se vuole ampliare l'abito delle fattispecie rilevanti», «fermo il rispetto del principio della tipizzazione delle condotte rilevanti in chiave disciplinare» come contenute nel Codice deontologico (che pure già con-

tiene norme che censurano l'esercizio di attività professionale senza titolo e l'uso di titoli inesistenti).

I cinque rappresentanti delle maggiori associazioni specialistiche dell'Avvocatura, Laura Jannotta (Unione Nazionale Camere Civili), **Beniamino Migliucci** (Unione Camere Penali Italiane), Aldo Bottini (Avvocati giuslavoristi italiani), Alessandro Sartori (Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori) e Antonio Damascelli (Unione nazionale Camere avvocati tributaristi) in una nota congiunta hanno commentato la sentenza: «Il Consiglio di Stato ha respinto il tentativo di azzerare l'intero impianto regolamentare e su questo esprimiamo soddisfazione; ma ha confermato la bocciatura dell'elenco dei settori di specializzazione. Siamo sempre stati contrari al ricorso al giudice amministrativo, attivato da alcuni esponenti della stessa Avvocatura, sicuri che in minor tempo sarebbe stato possibile integrare materie e ambiti disciplinari, per correggere alcune omissioni. Ora però la parola torna al ministro della Giustizia», e chiedono di riattivare l'iter regolamentare delle specializzazioni, che «darà una spinta decisiva al miglioramento della qualità della difesa e delle stesse sentenze».



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.